

CONTRATTO

- Numero Gara - CIG

PREMESSO

Che con Determinazione Dirigenziale n. CF/ /202 del / /202 si è proceduto all'affidamento del progetto Club socializzante per persone con disabilità di grado lieve "C'è posto per te" – lotto unico, all'Operatore economico -----

che l'Operatore economico affidatario ha inviato alla Direzione Socio Educativa del Municipio Roma V:

1. la Garanzia Fidejussoria per la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti (Polizza n. , per un importo di € rilasciata da ., Agenzia n. , con sede in Roma, Via n. , in data / /202);
2. la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del contratto;

Il giorno del mese di dell'anno 202

tra

Roma Capitale, Municipio Roma V, codice fiscale 02438750586, rappresentato dal Dott. Paolo Palmucci in qualità di Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma V ai sensi del T.U.E.L. e dello Statuto attuativo di Roma Capitale approvato con deliberazione A.C. n. 8/2013, domiciliato per la carica ove sopra

e

L'Operatore economico con sede legale in , Via n. , Cap. , C.F. , P.IVA , nel prosieguo denominata "Operatore economico affidatario", rappresentata da nata a () il / /19 , nella sua veste di legale rappresentante, il quale dichiara, come da attestazione in atti, di avere la piena capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 Oggetto del contratto

L'appalto ha per oggetto l'attuazione delle attività del progetto " – lotto unico - Numero Gara - CIG

Il presente contratto disciplina le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l'Operatore economico affidatario in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato descrittivo e prestazionale e negli atti in esso richiamati.

Art. 2 Titolarità del servizio

Titolare del Servizio è il Municipio Roma V – Direzione Socio Educativa, di seguito indicata come Stazione appaltante, che affida all' Operatore economico l'esecuzione delle attività.

Il presente contratto non instaura alcun rapporto di lavoro tra la Stazione Appaltante e Il personale impiegato per lo svolgimento del servizio ed è regolata inoltre da:

la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004;

il D. Lgs. n. 36/2023 (d'ora innanzi: Codice)

il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

il D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii. "Codice delle leggi antimafia";

la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

la L. n. 136/2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
 il D. Lgs. n. 196/2003 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;
 il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”*;
 il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm. e ii. *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*;
 il Protocollo d’intesa tra A.N.AC. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 *“Prime linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra A.N.AC. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa”*;
 il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 *“secondo linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”*.
 il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
 il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015e ss.mm. e ii;
 il “Protocollo di azione – vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’ A.N.A.C. in data 29 Luglio 2015;
 il Regolamento di contabilità di Roma Capitale ai sensi della deliberazione dell’Assemblea Comunale n. 83 del 09 agosto 2021 e ss. mm. e ii.
 le norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
 l’offerta tecnica e economica presentata, in sede di gara, dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo;

Art. 3 - Durata del contratto

Roma Capitale - Municipio Roma V – Direzione Socio Educativa, affida all’Operatore economico affidatario la gestione del servizio Club socializzante per persone con disabilità di grado lieve “C’è posto per te” - Numero Gara - CIG a partire dal / /202 al / /202 per mesi di effettivo svolgimento del servizio (con chiusura nel mese di Agosto, nelle festività nazionali e del santo patrono, di ciascun anno di svolgimento del servizio), nel rispetto sia del Capitolato descrittivo e prestazionale sia dell’offerta progettuale presentata dall’Operatore economico affidatario.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 120, comma 10 del Codice dell’opzione di proroga con il contraente originario che è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto e dell’art. 120, comma 11 del Codice dei contratti, di prolungare la durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, in quanto l’interruzione della prestazione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Art. 4 - Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo massimo dovuto da Roma Capitale all’Operatore economico affidatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, è pari a € + IVA % € – totale € . Tale importo è desunto dall’offerta dell’operatore economico aggiudicatario.

Anno 2023 – €	+ IVA %	- totale €
Anno 2024 – €	+ IVA % €	- totale €
Anno 2025 – €	+ IVA % €	- totale €

La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 120, comma 9, del D.lgs n. 36/2023, la possibilità che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 5 – Destinatari/Articolazione del servizio e azioni specifiche

Il presente progetto intende valorizzare e dare continuità ai servizi che il Municipio V ha attivato, ormai con esperienza pluriennale, nell’ambito della tutela dei diritti e della salute delle persone con disabilità.

In particolare il Club socializzante, oggetto del presente avviso, ha rappresentato nel corso degli anni una risorsa fondamentale nel sostenere le persone adulte con disabilità di grado lieve nei bisogni di autonomia, socializzazione ed inclusione nel contesto sociale di appartenenza, offrendo al contempo opportunità di sollievo alle famiglie ma anche un lavoro di rete e di prossimità all'interno della comunità locale. Il Club socializzante, svolge il lavoro non lasciando mai nessuno "indietro" o "da solo", continuando a nutrire un senso di appartenenza e di comunità, rappresentando un punto di riferimento importante per le persone con disabilità e le loro famiglie, un luogo di accoglienza, partecipazione e solidarietà.

Destinatari

Il Club socializzante dovrà accogliere cittadini residenti nel territorio del Municipio Roma V con disabilità di grado lieve, inviati dai servizi sociali municipali anche in collaborazione con i servizi sanitari del V distretto ASL Roma 2.

Il Club socializzante dovrà garantire un'apertura di 4 ore giornaliere articolate in turni pomeridiani per 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì. Il numero giornaliero dei presenti dovrà comunque essere di 15 utenti. Il Club socializzante resterà chiuso per tutto il mese di agosto e nei giorni festivi in calendario.

In aggiunta alle attività svolte in sede, l'organismo proponente dovrà organizzare mensilmente 4 uscite nel territorio cittadino in orario diverso da quello di apertura del laboratorio, ciascuna uscita riguarderà per gruppo di 15 persone.

Obiettivi

Gli interventi del club dovranno essere finalizzati all'integrazione delle persone con disabilità nel tessuto sociale attraverso attività culturali, espressive, comunicative e sportive, capaci di innescare processi di sempre maggiore autonomia. Gli interventi educativi dovranno tenere conto degli aspetti cognitivi, emotivi e dell'autonomia personale di ciascun utente.

Le attività dovranno potenziare le capacità relazionali delle persone con disabilità, favorendo l'autoconsapevolezza in campo affettivo e sensoriale, implementando il senso di autostima e la partecipazione al contesto sociale anche in funzione di possibili convivenze al di fuori della famiglia d'origine.

Gli interventi dovranno altresì facilitare l'acquisizione di abilità tecniche e conoscenze pratiche utili anche ad un possibile inserimento lavorativo, favorire la partecipazione ad iniziative del territorio per sviluppare la conoscenza dello stesso, assicurare il riconoscimento dell'identità adulta ed il diritto all'integrazione nel contesto sociale.

Articolazione del servizio:

Le attività proposte dovranno prioritariamente facilitare il processo di crescita e di integrazione sociale delle persone con disabilità lieve e prevedere:

- Attività espressive e sportive organizzate in forma di corsi strutturati, con la realizzazione di un prodotto finale (mostra, evento...). Nell'ambito delle attività strutturate, si dovranno prevedere delle uscite sul territorio (4 mensili) della durata di 4 ore ciascuna, con rapporto operatori/utenti 1 a 5, da realizzarsi in orario diverso da quello di apertura del club;
- Partecipazione alle opportunità culturali, sportive e di socializzazione del territorio;
- Attività di discussione in piccoli gruppi su temi di interesse comune, volte ad approfondire la conoscenza reciproca e la capacità di comunicazione;
- Attività di discussione ed elaborazione delle attività svolte e coinvolgimento attivo dei partecipanti alla elaborazione delle linee organizzative;
- Organizzazione di eventi anche con il coinvolgimento della rete delle associazioni del territorio.

Il servizio riguarda le annualità 2024, 2025 e 2026, per un totale di 576 giorni di effettivo svolgimento del servizio, di cui 484 di effettiva apertura e 92 uscite nel territorio cittadino in orario diverso da quello di apertura del laboratorio.

Personale

Per attuare quanto descritto, l'Organismo dovrà avvalersi delle sotto elencate figure professionali in possesso dei seguenti requisiti formativi indicati all'art.6.

La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 36/2023, la possibilità di modificare le modalità di realizzazione degli interventi e conseguentemente il contratto durante il periodo

di sua efficacia, in caso di sopraggiunte condizioni non prevedibili in sede di adozione dei documenti di gara, o di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

Art. 6 – Utilizzo delle risorse professionali

L'Operatore economico dovrà garantire, per lo svolgimento delle attività, la presenza minima delle sotto elencate figure professionali in possesso dei seguenti requisiti formativi:

- 1 Coordinatore Responsabile Tecnico Organizzativo del progetto per 7,5 ore settimanali, con qualifica di Assistente Sociale o Psicologa e di esperienza documentata di due anni, in servizi in favore delle persone disabili.
- 2 Operatori Socio Sanitari (OSS) – per complessive 40 ore settimanali di cui almeno uno in possesso di due anni di esperienza documentata, in servizi in favore delle persone disabili.
- 1 Educatore professionale per complessive 20 ore settimanali in possesso di qualifica in possesso di un anno di esperienza documentata, in servizi in favore delle persone disabili.
- 1 Istruttore attività manuali espressive per 7,5 ore settimanali in possesso di esperienza documentata di un anno, in servizi in favore delle persone disabili.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Dlgs n.36/2023 la stazione appaltante indica come contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nel servizio in argomento quello delle Cooperative Sociali.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 11, comma 3, Dlgs n.36/2023, può utilizzare un differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

N.B.: tutte le attività previste si intendono realizzate in ottemperanza alle normative sanitarie vigenti al momento dell'espletamento del servizio; lo stesso varrà per il personale impiegato e per i soggetti partecipanti.

L'eventuale sostituzione del personale impiegato, va tempestivamente comunicato alla pec della Stazione Appaltante e per conoscenza all'email garesociale.mun05@comune.roma.it per l'approvazione, e dovrà essere effettuata con le stesse figure professionali aventi esperienza simile a quelle sostituite.

Art. 7 - Sede delle attività

L'Operatore economico utilizzerà per lo svolgimento del progetto locali propri collocati nella sede di – Roma - indicata nell'offerta progettuale. La struttura proposta deve essere articolata e dimensionata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L' Operatore economico affidatario garantisce inoltre:

- le utenze, comprese telefono, fax e collegamenti internet;
- il riscaldamento della sede;
- la pulizia e igienizzazione delle aree interne da effettuarsi di norma al di fuori dell'orario delle attività del progetto e anche nell'orario, se al bisogno;
- il materiale necessario per l'utilizzo dei servizi igienici;
- la pulizia e igienizzazione degli allestimenti e degli arredi;
- la manutenzione dei locali e degli impianti;
- il servizio di apertura e chiusura della sede;
- il materiale necessario per lo svolgimento delle attività;
- la custodia a norma di legge dei dati degli utenti.

L'eventuale modifica della sede delle attività dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante, previa verifica delle caratteristiche, che dovranno rispettare i requisiti di quella indicata nel presente contratto, senza oneri aggiuntivi.

Eventuali periodi di chiusura in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art.121 del D.lgs n. 36/2023, il servizio può essere sospeso dal RUP per il tempo strettamente

necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità, comunicandolo formalmente con preavviso di quindici giorni; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Art. 8 - Liquidazione dei corrispettivi

Il corrispettivo che finanzia la realizzazione del Progetto è da intendersi onnicomprensivo di tutti i costi necessari al funzionamento, pertanto, ogni relativo onere di qualsivoglia natura, derivante dalla gestione e dal funzionamento, è in carico in via esclusiva all'Affidatario, senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione.

La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal "Regolamento di Contabilità" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione dell'Assemblea Comunale n. 83 del 09 agosto 2021 e ss. mm. e ii.

I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente contratto, nel capitolato e nella offerta progettuale proposta dall'Operatore economico in sede di gara.

Roma Capitale, provvederà a liquidare mensilmente e dopo l'effettiva erogazione del servizio, il prezzo mensile dovuto all'esecutore nei limiti di spesa indicati nell'articolo 4 del presente contratto.

Nel caso di RTI o ATI in base all'art. 68 del D.lgs n. 36/2023 ciascun soggetto dovrà fatturare la propria quota di servizi erogati.

Al fine di ottenere il pagamento, l'Operatore economico affidatario dovrà presentare apposita fattura elettronica, per l'importo corrispondente alle prestazioni erogate nel periodo di riferimento, corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte e delle presenze giornaliere dei beneficiari.

Sulla fattura dovrà essere esplicitato il periodo e l'importo mensile risultante dall'offerta progettuale.

Le fatture dovranno essere intestate a Roma Capitale Municipio Roma V (codice univoco di struttura ZJ8ZFB).

Su ciascuna fattura dovrà inoltre essere indicato:

Municipio Roma V – Direzione Socio Educativa – Viale Palmiro Togliatti, 983

- il CIG (codice identificativo gara)

- il dettaglio del periodo e delle attività oggetto di pagamento

- il codice IBAN

- l'indicazione della Determinazione Dirigenziale di affidamento del servizio.

Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale.

Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 1921/2012.

E' previsto l'obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, detti termini sono interrotti in caso di irregolarità rilevate e comunicate, fino alla data della loro regolarizzazione.

Gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 3 della legge n. 98/2013 in caso di ottenimento da parte dell'Ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ufficio medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Eventuali atti di cessione di credito o procure all'incasso saranno regolati ai sensi della Deliberazione dell'Assemblea Comunale n. 83 del 09 agosto 2021 e ss.mm. e ii.

Ove ricorra cessione di credito, l'Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d'adesione intervenuto nei termini di Legge. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge. Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove

il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.

Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso le *stazioni* appaltanti derivanti da contratti come quello ricorrente. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.

Art. 9 - Controlli - Livelli di qualità delle prestazioni/Monitoraggio e valutazione

Per consentire il monitoraggio e la valutazione del servizio l'organismo dovrà predisporre strumenti di rilevazione atti ad acquisire:

- Elaborazione del PAI (Piano di Assistenza Individuale);
- Verifica periodica dei PAI alla presenza degli utenti e dei familiari;
- Riunioni mensili di confronto e di verifica sull'andamento del servizio con il coinvolgimento anche del personale del Municipio e del servizio ASL preposto;
- Attività di verifica attraverso la somministrazione di questionari di valutazione del servizio ai familiari degli ospiti;

La Stazione Appaltante, con personale all'uopo destinato, ha facoltà di effettuare accertamenti e verifiche sull'attività svolta nell'ambito delle prestazioni dedotte nel contratto d'appalto.

L'Operatore economico affidatario si impegna a fornire all'Amministrazione, in qualsiasi momento, mezzi e informazioni ritenute utili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente dedotte nel presente contratto.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

Attestazione di regolare esecuzione. Per il presente appalto si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 116 del Codice mediante l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Responsabile del **Progetto / Direttore di esecuzione del contratto**.

Verifica di conformità in corso di esecuzione. La verifica di conformità è svolta in corso di esecuzione ad ogni liquidazione. Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all'esecutore ai sensi dell'articolo seguente del presente contratto afferente le penali.

Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell'esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell'applicazione dell'art. 122 del Codice.

Art.10 Inadempimenti contrattuali e Penali

La Stazione Appaltante esplica, nei confronti delle attività oggetto del presente contratto, un ruolo di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, finalizzato all'ottimizzazione degli interventi e si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Operatore economico possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi previsti dal presente contratto.

Tali attività di controllo, per quel che concerne gli operatori impiegati nei servizi, sono effettuate anche in collaborazione con l'Osservatorio sulle condizioni del Lavoro di Roma Capitale (come da Deliberazione C. C. n. 259 del 17/10/05).

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto dalla Stazione Appaltante all'esecutore; l'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni nel termine massimo di 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall'esecutore, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all'esecutore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Nel caso in cui l'Operatore economico non rimuova la causa della inadempienza e non ottemperi a detto invito entro i termini fissati, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo al periodo in corso al momento in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi. Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, espletati gli adempimenti di cui sopra, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo al periodo in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio. L'accertamento e la contestazione, per la terza volta, della medesima inadempienza e/o disservizio quali:

- gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento;
- gravi inadempienze contrattuali;

- gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza

comporterà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nonché l'immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'esecutore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione definitiva di cui all'art. 117 del Codice, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Art. 11 Cauzione e garanzie

L'Operatore Economico per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", ai sensi dell'art. 53 del Codice, che dovrà presentare a sua scelta, come indicato dall'art. 117 del Codice con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La durata della garanzia definitiva è prevista fino a sei mesi dalla data di ultimazione del servizio.

L'importo della garanzia è fissato, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice nella misura del 5% dell'importo contrattuale. La garanzia definitiva, sia sotto forma di cauzione che di garanzia fideiussoria, dovrà avere la durata fino a sei mesi successivi all'ultimazione del servizio.

La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell'art. 117 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.

Dovrà essere redatta, ai sensi dell'art. 117, comma 12 del Codice, in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato attualmente con decreto 16 settembre 2022, n. 193.

Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto.

In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Ai sensi dell'art. 117, comma 6, del Codice la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Roma Capitale.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

Art. 12 Assicurazioni a carico dell'esecutore

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.

È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.

L'esecutore dell'appalto è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto, **contenente gli estremi del Codice Identificativo Gara**. Vista la tipologia dell'utenza del servizio il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, in considerazione dei rischi verificabili è pari a 1.500.000,00 euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell'appalto e termina alla data di cessazione del servizio.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo prima della sottoscrizione del contratto.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 16 settembre 2022, n. 193.

Art.13 Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L 13 agosto 2010 n. 136 recante:

"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L 17 dicembre 2010 n.217.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 -bis della citata L n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti *già* esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L n. 136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L n. 217/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 così come modificato dall'art. 7 del D. L 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

Art.14 Riservatezza

Nel corso dell'esecuzione del Contratto, il Fornitore potrebbe avere accesso o prendere possesso, visione o conoscenza di informazioni inerenti alla Committente, indipendentemente dal fatto che le stesse siano qualificate o meno come riservate (di seguito: "Informazioni Riservate"). Al fine di meglio identificare le "Informazioni Riservate", le Parti convengono che tra queste rientra qualsiasi dato e/o informazione che la Committente trasmetterà al Fornitore durante lo svolgimento delle attività dichiarando esplicitamente il carattere di riservatezza con una delle seguenti modalità:

- i. per iscritto e/o

- ii. attraverso la consegna di materiale e/o
- iii. attraverso il rilascio dell'autorizzazione all'accesso alle Informazioni Riservate, come nel caso che queste siano registrate in un archivio informatico e/o sui dispositivi stessi che verranno analizzati e/o
- iv. attraverso comunicazione verbale e/o visiva.

Saranno pertanto Informazioni Riservate, in via esemplificativa e non esaustiva: i dati e le informazioni inerenti alla Committente e/o i dati e le informazioni relativi alla struttura ed al personale (ivi inclusi anche i dati personali); i dati e le informazioni inerenti alla strutturazione e alle strategie; i dati e le informazioni inerenti ai sistemi informatici e di telecomunicazione; analisi; know-how; in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica, legale, economica/fiscale o commerciale.

Il Fornitore si obbliga, per sé stesso e per i propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori autorizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 c.c., a mantenere la più rigorosa riservatezza sulle Informazioni Riservate di cui è venuto o verrà a conoscenza. Conseguentemente si obbliga a:

- i. gestire le Informazioni Riservate in modo da mantenerle strettamente riservate e confidenziali impedendo qualsiasi comunicazione e/o divulgazione, salvo quanto di seguito specificato;
- ii. limitare la circolazione interna delle Informazioni Riservate unicamente alle persone che, per ragioni di ufficio o di competenza, abbiano diretta necessità di conoscere tali Informazioni Riservate per l'esecuzione dei servizi, imponendo a tali persone i medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità;
- iii. non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi dall'esecuzione dei servizi;
- iv. non copiare né divulgare e comunicare a terzi le Informazioni Riservate ricevute, se non con il preventivo consenso scritto della Committente;
- v. non divulgare a terzi i particolari dei servizi ovvero i termini e le condizioni di eventuali accordi tra le Parti in ordine ai servizi stessi;
- vi. non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualunque forma e con qualunque mezzo le Informazioni Riservate, salvo che ciò avvenga strumentalmente all'esecuzione dei servizi, alle sole persone nelle stesse coinvolte e nella misura strettamente necessaria per consentirne l'esecuzione.

Il Fornitore, laddove ritenesse necessario, nell'ambito del Contratto, comunicare Informazioni Riservate a terzi, dovrà previamente essere autorizzato per iscritto dalla Committente e, in tal caso, dovrà assicurare che i terzi aderiscano per iscritto alle obbligazioni di cui al presente articolo.

Il Fornitore non ha alcuna licenza di utilizzazione o di sfruttamento commerciale delle Informazioni Riservate.

Le previsioni del presente articolo non si applicheranno alle Informazioni Riservate che:

- i. al momento della comunicazione siano di dominio pubblico o lo diventino successivamente, senza che il Fornitore si renda inadempiente al Contratto;
- ii. al momento della comunicazione siano già conosciute dal Fornitore, purché tale ricezione non sia stata fraudolentemente ottenuta o non sia a sua volta sottoposta a obbligo di riservatezza;
- iii. al momento della comunicazione siano già conosciute dal Fornitore, in quanto precedentemente trasmesse da un terzo, legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
- iv. il Fornitore sia obbligato a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica, sempreché, in tal caso e ove detta Autorità Pubblica non lo vieti, il Fornitore ne dia immediata notizia scritta alla Committente.

Art.15 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal General Data Protection Regulation (GDPR)- Regolamento UE 2016/679 - con la sottoscrizione del presente Contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente ai sensi del predetto Regolamento, a far sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente Contratto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all'adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati. Tali dati saranno conservati dalle Parti, per il tempo necessario alla gestione del Contratto, ovvero conformemente ai termini previsti dalle normative applicabili.
2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. L'informativa completa redatta da Roma Capitale ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE viene fornita alla Committenza ai fini della sottoscrizione del presente Contratto.
3. I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate, improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).
4. Premesso quanto sopra, relativamente al trattamento dei dati personali per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto espletate dal Fornitore, lo stesso tratterà i dati personali per conto di Roma Capitale in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 GDPR. Pertanto, Roma Capitale, avendo verificato il possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al GDPR (ivi comprese le misure di sicurezza) da parte del Fornitore, nomina tale ultima entità, che accetta, quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, con apposito atto di nomina separato.

Art. 16 Risoluzione del Contratto

In relazione alla risoluzione del contratto, si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie previste dall'art. 122 del Codice dei contratti.

Quando il R.U.P. accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del Contratto tale da compromettere la buona riuscita dell'appalto, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'affidatario.

Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il "Protocollo d'Intesa", il "Protocollo di Integrità", le ipotesi di cui all'art. 122 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati:

in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l'inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per mancata produzione alla stazione appaltante della polizza assicurativa di cui all'art. 12 del presente schema di contratto al momento della consegna dell'appalto previa diffida dell'Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del Contratto.

Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all'appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell'art. 1671 del codice civile.

La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.

Art. 17 Oneri a carico dell'Operatore economico affidatario

Sono a carico del prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente contratto e nel capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.

L'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di contratto, nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell'offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.

L'Operatore economico affidatario si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

L'Operatore economico affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Operatore economico affidatario si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'Operatore economico affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Operatore economico affidatario è tenuto osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

A richiesta della Stazione Appaltante dovrà essere esibita idonea documentazione contributiva nel rispetto di quanto previsto dalle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 135/2000 e n. 259/2005.

L'esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica delle conformità delle prestazioni contrattuali.

L'Operatore economico affidatario si obbliga, inoltre, al rimborso delle eventuali spese di pubblicazione sulla G.U.R.I. sostenute dalla Stazione Appaltante

Art. 18 Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati

Roma Capitale ha approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015 il "Protocollo di Integrità" (integrato con D.G.C. n. 10

del 31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019 di approvazione del PTPCT 2019/2021 come modificato per il triennio 2023/2024/2025 approvato con D.G.C. n° 154 del 04/05/2023).

Come accettato e sottoscritto dall'operatore economico questi:

1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;

1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente – ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l'art. 57, comma 4 lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E. l'art. 80, comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- 1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
- 1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- 1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
- 1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- 1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
- 1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
- 1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
- 1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti per l'esecuzione del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nella stessa: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale con rispetto, evitando alterchi e comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
- 1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
- A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
 - C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
 - D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - E. noli a freddo di macchinari;
 - F. forniture di ferro lavorato;
 - G. noli a caldo;
 - H. autotrasporti per conto di terzi;
 - I. guardiania dei cantieri.
2. L'operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Art. 19 Violazione del "Patto di Integrità"

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
 - a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto, fatta salva la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
 - b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga

pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all'Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti - D.Lgs. 50/2016.

Art. 20 Efficacia del "Patto di Integrità"

1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche esperita con procedura negoziata

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

4. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale" e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 21 - Protocollo d'intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 "Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture"

Ai sensi del Protocollo d'Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente "a rischio", ovvero quelle che si pongono a valle dell'aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.

È obbligo dell'Operatore economico affidatario comunicare a Roma Capitale Municipio Roma V Direzione Socio Educativa l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.

È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.

1. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

2. L'operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Art. 22 Interpello ai sensi dell'art. 124 del Codice

Ai sensi dell'art. 124 del Codice, successivamente alla stipula del contratto, in caso di fallimento dell'appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 168 o di recesso dal contratto ai sensi del D. Lgs. n.159 /2011, Roma Capitale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 23 Clausole vessatorie

Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nel presente contratto:

"L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa".

"È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice restandone del tutto esonerata Roma Capitale.

"Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico".

Art. 24 Spese di contratto ed accessorie a carico dell'aggiudicatario

Le spese e tutti gli oneri connessi alla stipula del contratto del presente appalto sono a carico dell'esecutore

Art. 25 Pretese di terzi

L'Operatore economico garantisce, in ogni tempo, la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, da parte dello stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e dei rapporti comunque posti in essere dall'Operatore economico per lo svolgimento del servizio oggetto del Contratto.

Art. 26 - Modalità di soluzione delle controversie

Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal presente contratto, è competente il Foro di Roma.

È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 27 Norme finali

Per quanto non espressamente riportato nel presente Contratto si deve far riferimento alla normativa vigente intervenuta in materia relativa alla gestione del servizio in oggetto e al rispetto di tutte le normative collegate secondo la ordinaria gerarchia delle fonti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per L'Operatore economico
Il Legale Rappresentante

Per Roma Capitale

